ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2016/1386 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 agosto 2016

che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/23)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3.

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),

visto il Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (2),

considerando quanto segue:

- (1) La qualità complessiva dei dati sulle disponibilità in titoli segnalati dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere valutata sia a livello di dati in entrata (input) (singoli titoli), sia a livello di dati in uscita (output) (singoli e aggregati). Per assicurare la completezza, l'accuratezza e la coerenza delle statistiche sulle disponibilità in titoli, occorre definire un quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati (Data Quality Management, DQM). Il quadro di riferimento DQM per le statistiche sulle disponibilità in titoli dovrebbe stabilire le responsabilità delle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro per la qualità dei dati di output sulle disponibilità in titoli e, se del caso, quelle degli operatori dell'archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), vale a dire la Banca centrale europea (BCE) e la Deutsche Bundesbank.
- Il procedimento che le BCN usano per la verifica delle fonti informative è cruciale per garantire la qualità dei dati (2) sulle disponibilità in titoli a livello di input. Lo scambio di informazioni sulle procedure nazionali può essere d'aiuto alle BCN per migliorare la loro organizzazione, tenendo conto delle migliori pratiche poste in atto dai loro pari.
- Il quadro di riferimento DQM per le statistiche sulle disponibilità in titoli dovrebbe includere obiettivi DQM, che (3) rappresentino un benchmark per la valutazione della qualità dei dati di output, e metriche DQM che misurino il livello di conseguimento di un determinato obiettivo DQM. Queste sono necessarie per identificare e classificare secondo priorità, per ciascun obiettivo DQM, i dati di output da verificare. Il quadro di riferimento DQM dovrebbe anche fondarsi su soglie DQM che definiscano il livello minimo di verifiche da condurre in relazione a un determinato obiettivo DQM. Date le differenze metodologiche e pratiche nella produzione di dati di benchmark, gli obiettivi DQM non individuano sempre gli errori nei dati di output, ma possono soltanto individuare i casi per i quali si rende necessaria un'ulteriore verifica dei dati. Così, ove gli operatori dell'archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli del SEBC interroghino le BCN, queste ultime dovrebbero classificare tali interrogazioni e rispondere per iscritto, entro un lasso di tempo adeguato alla classificazione.
- (4)Inoltre, il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è stato modificato per aumentare le informazioni disponibili sulle disponibilità in titoli dei gruppi bancari e per richiedere la segnalazione di ulteriori attributi. Occorre modificare anche l'Indirizzo BCE/2013/7 (3) poiché esso definisce le procedure che devono essere seguite dalle BCN per la segnalazione alla BCE.
- (5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2013/7,

⁽¹) GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(²) GUL 305 dell'1.11.2012, pag. 6.
(²) Indirizzo BCE/2013/7 della Banca centrale europea del 22 marzo 2013 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (GUL 125 del 7.5.2013, pag. 17).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'Indirizzo BCE/2013/7 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito d'applicazione

Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi delle BCN di segnalare alla BCE le statistiche sulle disponibilità in titoli raccolte ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), nonché un quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati di tali statistiche, con l'obiettivo di assicurare la completezza, l'accuratezza e la coerenza dei dati di output applicando ad essi in modo coerente le regole sugli standard di qualità.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), in aggiunta alle seguenti definizioni:

- 1) per «dati di input» si intendono i dati segnalati alla BCE;
- 2) per «dati di output» si intendono i dati ricavati dalla BCE nell'ambito delle statistiche sulle disponibilità in titoli;
- per «gestione della qualità dei dati» (Data Quality Management, DQM) si intendono le attività intese a garantire, verificare e mantenere la qualità dei dati di output attraverso l'uso e l'applicazione di obiettivi, metriche e soglie DOM;
- 4) per «archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli del Sistema europeo di Banche centrali» (European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database, SHSDB), si intende lo strumento tecnico reso operativo dalla BCE e dalla Deutsche Bundesbank per compilare i dati raccolti ai sensi del presente indirizzo e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24);
- 5) per «obiettivo DQM» si intende un benchmark per la valutazione della qualità dei dati di output utilizzabili come feed:
- 6) per «metrica DQM» si intende un indicatore statistico che misura il livello di conseguimento di un determinato obiettivo DQM;
- 7) per «soglia DQM» si intende il livello minimo di verifiche da condurre allo scopo di soddisfare i requisiti del quadro di riferimento DQM per un determinato obiettivo DQM.»;
- 3) nell'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente:
 - «Obblighi di segnalazione delle BCN per le disponibilità in titoli con codice ISIN per dati di settore»;
- 4) nell'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
 - «1. Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli con codice ISIN fornito da soggetti dichiaranti dati di settore, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione di cui all'allegato I, parte 1 (tavole da 1 a 3) e parte 2 (tavole da 1 a 3) e ai criteri di segnalazione elettronica che sono stabiliti separatamente, per i seguenti tipi di strumenti: titoli di credito (F.31 e F.32); azioni quotate (F.511) e quote o partecipazioni in fondi di investimento (F.521 e F.522).

ΙT

Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni di fine trimestre e in alternativa: i) il volume delle operazioni finanziarie di fine trimestre relative al trimestre di riferimento o, ii) i dati di fine mese o fine trimestre che sono necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie, come stabilito nel paragrafo 2. Le BCN segnalano altresì le posizioni di fine anno, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 2 ter, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), in conformità allo schema di segnalazione di cui all'allegato 1, parte 3 (tavole 1 e 2).

I dati relativi al volume di operazioni finanziarie o necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie che sono segnalati alle BCN dai soggetti dichiaranti effettivi in conformità alla parte 1 del Capitolo 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), sono calcolati come stabilito nell'allegato II, parte 3 del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

- 2. Le BCN segnalano alla BCE i dati menzionati nel paragrafo 1 per i seguenti periodi di riferimento e in conformità alle seguenti scadenze:
- a) con riferimento alle disponibilità in titoli degli investitori residenti escluse le BCN, ai titoli detenuti in custodia presso custodi residenti per clienti residenti in un altro Stato membro dell'area dell'euro e ai titoli emessi da residenti dell'area dell'euro detenuti in custodia presso custodi residenti per clienti non residenti nell'area dell'euro:
 - i) le BCN segnalano, con frequenza trimestrale, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono;
 - ii) le BCN segnalano: 1) operazioni titolo per titolo con frequenza trimestrale e, se disponibili, altre variazioni di volume per il trimestre di riferimento entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono; o 2) posizioni titolo per titolo e, se disponibili, altre variazioni di volume che sono necessarie per il calcolo del volume delle operazioni. In quest'ultimo caso, le BCN effettuano le segnalazioni in conformità ai metodi descritti nella parte 1 del capitolo 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono per i dati trimestrali titolo per titolo, ed entro la fine del sessantatreesimo giorno successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono per i dati mensili titolo per titolo;
- b) con riferimento alle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione (IA), le BCN segnalano, con frequenza annuale, i dati relativi alle posizioni aggregate di fine anno entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine dell'anno cui i dati si riferiscono.»;
- 5) nell'articolo 3, sono eliminati i paragrafi 3, 4, 5 e 6;
- 6) è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Obblighi di segnalazione delle BCN per le disponibilità in titoli con codice ISIN per dati di gruppo

1. Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli con codice ISIN fornite da soggetti dichiaranti dati di gruppo, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione di cui all'allegato I, parte 2 (tavole da 1 a 3) e ai criteri di segnalazione elettronica che sono stabiliti separatamente, per i seguenti tipi di strumenti: titoli di credito (F.31 e F.32); azioni quotate (F.511) e quote o partecipazioni in fondi di investimento (F.521 e F.522).

Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni di fine trimestre come stabilito dal paragrafo 2.

2. le BCN segnalano alla BCE i dati di cui al paragrafo 1 entro la fine del cinquantacinquesimo giorno successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono.

In deroga a quanto previsto, la BCE può consentire a una BCN di segnalare i dati entro la fine del sessantaduesimo giorno successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. In tali casi la BCN presenta alla BCE una richiesta scritta di deroga, indicando:

- a) le ragioni su cui si basa la richiesta, comprovando che la stessa è necessaria al fine di assicurare l'accuratezza e la coerenza dei dati segnalati alla BCE consentendo alla BCE di sottoporre i dati a controllo incrociato con altre fonti di dati, altrimenti non disponibili in tempo utile per la necessaria verifica della qualità dei dati di input;
- b) il periodo per il quale la deroga dovrebbe essere concessa.

Esaminata la richiesta della BCN, la BCE può concedere la deroga per un periodo determinato e ne riesamina la necessità con frequenza annuale.»;

7) è inserito il seguente articolo 3 ter:

«Articolo 3 ter

Obblighi generali di segnalazione delle BCN

- 1. Entro settembre di ogni anno, la BCE comunica alle BCN le date esatte di trasmissione dei dati da segnalare sotto forma di un calendario di segnalazione per l'anno successivo.
- 2. Le seguenti norme generali si applicano alla revisione dei dati mensili e trimestrali.
- a) Le BCN segnalano revisioni ordinarie come segue:
 - i) le revisioni dei dati mensili con riferimento ai tre mesi precedenti il trimestre più recente sono trasmesse con frequenza trimestrale e sono inviate insieme ai dati del trimestre più recente (trasmissione ordinaria dei dati); le revisioni dei dati mensili con riferimento al mese precedente il mese più recente sono trasmesse con frequenza mensile e sono inviate insieme ai dati del mese più recente (trasmissione ordinaria dei dati);
 - ii) le revisioni dei dati trimestrali con riferimento al trimestre precedente quello più recente sono inviate insieme ai dati del trimestre più recente (trasmissione ordinaria dei dati);
 - iii) le revisioni relative ai tre anni precedenti (12 trimestri) sono inviate insieme alla trasmissione ordinaria dei dati relativi al terzo trimestre dell'anno;
 - iv) la segnalazione di qualsiasi altra revisione ordinaria che non ricada nei punti da i) a iii) è concordata con la RCF
- b) Le BCN segnalano revisioni eccezionali che migliorano in modo significativo la qualità dei dati non appena disponibili e al di fuori dei periodi ordinari di trasmissione, previo accordo con la BCE.

Le BCN presentano note esplicative alla BCE esponendo le ragioni di tali revisioni significative. Le BCN possono presentare anche note esplicative per qualunque altra revisione su base volontaria.

- 3. Gli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente articolo sono soggetti ai seguenti obblighi relativi alle serie storiche se uno Stato membro adotta l'euro dopo che decorrono gli effetti del presente indirizzo:
- a) le BCN degli Stati membri che hanno aderito all'Unione prima del dicembre 2012 segnalano alla BCE con la massima diligenza i dati storici che coprono almeno almeno: 1) i dati per il periodo che inizia da marzo 2014, o se il periodo è inferiore, 2) i cinque anni precedenti l'adozione dell'euro da parte dello Stato membro in questione;
- b) le BCN degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il dicembre 2012 segnalano alla BCE con la massima diligenza i dati storici che coprono almeno: 1) i dati per il periodo che inizia da marzo 2016, o se il periodo è inferiore, 2) i cinque anni precedenti l'adozione dell'euro da parte dello Stato membro in questione.
- 4. Le norme contabili stabilite negli articoli 5, 5 bis e 5 ter del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) si applicano anche quando le BCN segnalano dati in conformità al presente indirizzo»;
- 8) all'articolo 4, il titolo è sostituito dal seguente:
 - «Metodi di segnalazione per le disponibilità in titoli senza codice ISIN per dati di settore»;

- 9) all'articolo 4, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
 - «1. Le BCN possono decidere se segnalare alla BCE le informazioni statistiche riguardanti i titoli senza codice ISIN detenuti da istituzioni finanziarie monetarie (IFM), fondi di investimento (FI), società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV) e imprese di assicurazione (IA) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) o detenuti da custodi per conto di: i) clienti residenti non soggetti al Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), ii) clienti non finanziari residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro, o iii) clienti residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, come definiti nel Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), a cui non è stata concessa una deroga dagli obblighi di segnalazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24),»;
- 10) all'articolo 4, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
 - «3. I dati trimestrali sono rivisti in conformità dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, lettere a) e b).»;
- 11) è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Metodi di segnalazione per le disponibilità delle IFM in titoli emessi dai detentori

1. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche riguardanti le disponibilità in titoli con codice ISIN emessi dai detentori e, a discrezione di ciascuna BCN interessata, le disponibilità in titoli senza codice ISIN emessi dai detentori, detenuti da IFM soggette al Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni di fine trimestre:

- 2. Le BCN che segnalano informazioni statistiche ai sensi del paragrafo 1, lo fanno in conformità alle regole stabilite nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), utilizzando gli schemi di segnalazione di cui all'allegato I, parte 1 (tavole 1, 2 e 5) e i requisiti di segnalazione elettronica stabiliti separatamente.
- 3. I dati trimestrali sono rivisti in conformità dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, lettere a) e b).
- 4. Le BCN presentano note esplicative alla BCE esponendo le ragioni di tali modifiche di rilievo. Le BCN possono presentare anche note esplicative per qualunque altra revisione su base volontaria. Inoltre, le BCN forniscono informazioni su riclassificazioni significative nei settori dei detentori o nella classificazione degli strumenti, se disponibili.»;
- 12) è aggiunto il seguente articolo 4 ter:

«Articolo 4 ter

Obblighi di segnalazione delle BCN per le disponibilità in titoli senza codice ISIN per dati di gruppo

1. Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli senza codice ISIN fornite da soggetti dichiaranti dati di gruppo, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione di cui all'allegato I, parte 2 (tavole 1, 2 e 4) e ai criteri di segnalazione elettronica che sono stabiliti separatamente.

Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni alla fine del trimestre come stabilito dal paragrafo 2.

2. Le BCN segnalano alla BCE i dati di cui al paragrafo 1 entro la fine del cinquantacinquesimo giorno successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono.

In deroga a quanto previsto, la BCE può consentire a una BCN di segnalare i dati entro la fine del sessantaduesimo giorno successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. In tali casi la BCN presenta alla BCE una richiesta di deroga scritta, indicando:

- a) le ragioni su cui si basa la richiesta, comprovando che la stessa è necessaria al fine di assicurare l'accuratezza e la coerenza dei dati segnalati alla BCE consentendo alla BCE di sottoporre i dati a controllo incrociato con altre fonti di dati, altrimenti non disponibili in tempo utile per la necessaria verifica della qualità dei dati di input;
- b) il periodo per il quale la deroga dovrebbe essere concessa.

Esaminata la richiesta della BCN, la BCE può concedere la deroga per un periodo determinato e ne riesamina la necessità con frequenza annuale.»;

- 13) all'articolo 5, il punto c) del paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
 - «c) se i dati segnalati non soddisfano i criteri di qualità di cui al comma b), migliorano la qualità di tali dati anche tramite la raccolta di dati dai custodi come disposto negli articoli 4, paragrafo 1, e 4 ter, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).»;
- 14) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Le BCN verificano regolarmente, almeno una volta l'anno, che siano soddisfatte le condizioni stabilite negli articoli 4, 4 bis e 4 ter del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro di eventuali deroghe.»;
- 15) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Il Consiglio direttivo della BCE individua i soggetti dichiaranti dati di gruppo come stabilito nell'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) e secondo i criteri ivi previsti sulla base dei dati di fine dicembre corrispondenti all'anno solare precedente forniti dalle BCN alla BCE (di seguito, i «dati di riferimento»), allo scopo di calcolare le statistiche del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sui dati bancari consolidati degli Stati membri.»;
- 16) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Procedura di notifica ai soggetti dichiaranti di dati di gruppo

- 1. Le BCN, per conto della BCE, utilizzano il modello di lettera di cui all'allegato II (di seguito «lettera di notifica») per notificare ai soggetti dichiaranti dati di gruppo la decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) in merito ai loro obblighi di segnalazione a norma del regolamento. La lettera di notifica contiene i criteri che giustificano la classificazione del soggetto che ha ricevuto la notifica come soggetto dichiarante dati di gruppo.
- 2. La BCN competente invia la lettera di notifica al soggetto dichiarante dati di gruppo entro 10 giorni lavorativi della BCE successivi alla data della decisione del Consiglio direttivo, e ne invia una copia al segretariato della BCE.
- 3. La procedura descritta nel paragrafo 2 non si applica per la notifica ai soggetti dichiaranti dati di gruppo che siano stati identificati dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) anteriormente alla data dalla quale decorrono gli effetti del presente indirizzo.»;

17) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Procedura di revisione del Consiglio direttivo

- 1. Se un soggetto dichiarante dati gruppo che ha ricevuto una notifica in conformità all'articolo 8, entro 15 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento di tale notifica, presenta alla BCN competente una richiesta scritta motivata, contenente le informazioni che la supportano, per il riesame della classificazione come soggetto dichiarante dati di gruppo, la BCN competente trasmette tale richiesta al Consiglio direttivo entro 10 giorni lavorativi della BCE.
- 2. A seguito del ricevimento di tale richiesta scritta ai sensi del paragrafo 1, il Consiglio direttivo riesamina la classificazione e comunica la sua decisione motivata per iscritto, entro due mesi dal ricevimento della richiesta, alla BCN competente, che notifica la decisione del Consiglio direttivo al soggetto dichiarante dati di gruppo entro 10 giorni lavorativi della BCE.»;
- 18) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Le BCN garantiscono che i dati di cui al paragrafo 1 soddisfino i requisiti statistici minimi della BCE stabiliti nell'allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), nonché qualsiasi altro requisito stabilito nel Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), prima di trasmetterli alla BCE in conformità agli articoli 3, 3 bis e 3 ter.»;
- 19) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Verifica

- 1. Fatti salvi i diritti di verifica della BCE stabiliti nei Regolamenti (CE) n. 2533/98 e (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), le BCN verificano e garantiscono la qualità e l'affidabilità delle informazioni statistiche da esse comunicate alla BCE e cooperano strettamente con gli operatori dell'SHSDB in quanto parte della DQM nel suo insieme.
- 2. La BCE valuta tali dati in maniera analoga, in stretta cooperazione con gli operatori dell'SHSDB. La valutazione è effettuata tempestivamente.
- 3. Ogni due anni la BCE e le BCN scambiano informazioni con il Comitato per le statistiche del SEBC, e, se del caso, con gli utenti finali, in relazione a pratiche, misure e procedure applicate nella compilazione dei dati statistici sulle disponibilità in titoli.
- 4. Le BCN garantiscono, verificano e mantengono la qualità dei dati statistici sulle disponibilità in titoli attraverso l'uso e l'applicazione di obiettivi, metriche e soglie DQM. Gli obiettivi DQM includono la garanzia: a) della qualità dei dati di output aggregati; b) della coerenza dei dati sulle disponibilità e dei dati di riferimento; e c) della coerenza con altre statistiche.
- 5. Quando gli operatori dell'SHSDB formulano interrogazioni nei confronti delle BCN, le classificano come: a) interrogazioni altamente prioritarie; b) interrogazioni prioritarie, o c) altre interrogazioni. Le BCN rispondono a tali interrogazioni per iscritto, entro un lasso di tempo adeguato alla classificazione.
- 6. I dati provenienti dall'archivio centralizzato sui titoli usati per le statistiche sulle disponibilità in titoli sono verificati in conformità all'Indirizzo BCE/2012/21 (*).

^(*) Indirizzo BCE/2012/21 della Banca centrale europea, del 26 settembre 2012, relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati dell'archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 89).»;

- 20) l'allegato I è sostituito dall'Allegato I al presente indirizzo;
- 21) l'allegato II è sostituito dall'Allegato II al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN. Le banche centrali dell'Eurosistema ottemperano ai paragrafi 1, 2 e 15 dell'articolo 1 a partire da tale data. Le banche centrali dell'Eurosistema ottemperano ai paragrafi da 3 a 14 e 16 e 17 dell'articolo 1 del presente indirizzo a partire dal 1º ottobre 2018;

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 agosto 2016.

Per il Consiglio direttivo della BCE Il presidente della BCE Mario DRAGHI

ALLEGATO I

L'allegato I all'Indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:

SCHEMI DI SEGNALAZIONE

PARTE 1

Disponibilità in titoli ripartite per settori, escluse le disponibilità delle banche centrali nazionali

Tavola 1 Informazioni di carattere generale e note esplicative


Informazioni segna- late (¹)		Attributo	Stato (²)		Descrizione		
1. Informazioni di carattere			М	Co	odice identificativo dell'istituzione segnalante		
generale	Data di trasmissione		M	_	Data in cui i dati sono trasmessi all'archivio delle statistich sulle disponibilità in titoli (SHSDB)		
	Periodo di riferimento Frequenza di segnalazione		M	Pe	eriodo cui i dati si riferiscono		
			M		Dati trimestrali		
					Dati mensili (³)		
2. Note esplicative (metadati)	M	ipati					
	M	Trattamento di interessi maturati					

Tavola 2 Informazioni sulle disponibilità in titoli

Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Descrizione	
1. Informazioni segnalate relatore		M	Settore/sottosettore dell'investitore	
tive ai titoli			Società non finanziarie (S. 11) (3)	
			Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)	
			Fondi comuni monetari (FCM) (S.123)	
			Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)	
			Altre società finanziarie (4) escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione	

I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
 M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
 Solo per le posizioni, se le operazioni sono compilate sulla base di posizioni mensili nell'SHSDB.

Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Descrizione
			Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizza- zione
			Imprese di assicurazione (S.128)
			Fondi pensionistici (S.129)
			Imprese di assicurazione e fondi pensione (sottosettore non identificato) (S.128 + S.129) (periodo transitorio)
			Amministrazioni centrali (S.1311) (disaggregazione facoltativa)
			Amministrazioni di Stati federati (S.1312) (disaggregazione facoltativa)
			Amministrazioni locali (S.1313) (disaggregazione facoltativa)
			Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) (disaggregazione facoltativa)
			Altre amministrazioni pubbliche (sottosettore non identificato)
			Famiglie escluse istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14) (disaggregazione facoltativa per gli investitori residenti, obbligatoria per le disponibilità di terze parti)
			Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) (disaggregazione facoltativa)
			Altre famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (sottosettore non identificato)
			Investitori non finanziari escluse famiglie (solo per disponibilità di terze parti) (S.11 + S.13 + S.15) (5)
			Autorità bancarie centrali e amministrazioni pubbliche da segna- lare solo per disponibilità di paesi non appartenenti all'area del- l'euro (S.121 + S.13) (6)
			Investitori diversi da autorità bancarie centrali e amministrazioni da segnalare solo per disponibilità di paesi non appartenenti all'area dell'EUR (6)
			Settore sconosciuto (7)
	Paese del detentore	M	Paese di residenza dell'investitore
	Fonte	M	Fonte dell'informazione trasmessa sulle disponibilità in titoli
			Segnalazione diretta
			Segnalazione del custode



Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Descrizione	
	Altre variazioni di volume	M	Altre variazioni di importo dei titoli detenuti	
			Al valore nominale nello stesso formato delle posizioni al valore nominale	
			Al valore di mercato in euro	
	Altre variazioni di volume: di cui importo	M (11) Altre variazioni di volume nell'importo detenuto dai due pi investitori		
			Al valore nominale, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni	
			Al valore di mercato, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni	
	Operazioni finan- ziarie	M (13)	Somma degli acquisti, detratte le vendite di un titolo, registrati al va- lore dell'operazione in euro inclusi gli interessi maturati (10)	
	Operazioni finan- ziarie: di cui im- porto	M (14)	Somma delle due più grandi operazioni in termini assoluti effettuate da singoli detentori, secondo lo stesso metodo di valutazione delle operazioni finanziarie	
	Status confiden- ziale	M (15)	Status confidenziale per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume Non per pubblicazione, solo per uso interno Informazione statistica confidenziale	
			Non applicabile (16)	

- (1) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
- (2) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
- (3) La numerazione delle categorie in tutto il presente indirizzo riflette la numerazione introdotta nel Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1). (di seguito «SEC 2010»).
- (4) Altri intermediari finanziari (S.125) inclusi gli ausiliari finanziari (S.126) e i prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127).
- (5) Solo se i settori S.11, S.13 e S.15 non sono segnalati separatamente.
- (é) Per i dati segnalati dalle BCN non appartenenti all'area dell'euro, solo per segnalare le disponibilità di investitori non residenti nell'area dell'euro.
- (7) Settore residente non allocato nel paese del detentore; vale a dire, se il settore e il paese sono sconosciuti non vanno segnalati. Le BCN devono informare gli operatori SHSDB del motivo per il quale il settore è sconosciuto, in caso di valori statisticamente rilevanti.
- (8) Solo se la segnalazione diretta e quella del custode non possono essere distinte.
- (º) Non segnalato se i valori di mercato (e le rispettive altre variazioni di volume/operazioni) sono segnalati.
- (10) Si raccomanda l'inclusione con la massima diligenza dell'interesse maturato.
- (11) Se una BCN segnala la natura confidenziale, tale attributo può non essere segnalato. L'importo può riferirsi al singolo investitore più grande piuttosto che ai due investitori più grandi sotto la responsabilità della BCN segnalante.
- (12) Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB.
- (13) Da segnalare solo se le operazioni non derivano da posizioni nell'SHSDB.
- (14) Da segnalare solo per le operazioni raccolte da soggetti dichiaranti; da non segnalare per le operazioni che derivano da posizioni delle BCN.
- (15) Da segnalare se l'importo corrispondente dei due più grandi investitori per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume, non è disponibile/fornito.
- (16) Da utilizzare solo se le operazioni derivano da posizioni di BCN. In tali casi la natura confidenziale viene ricavata dall'SHSDB, vale a dire se le posizioni iniziali e/o finali sono confidenziali, la transazione che ne deriva è segnalata come confidenziale.

Tavola 3

Disponibilità in titoli con codice ISIN

Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Descrizione
1. Dati di riferi- mento	Codice ISIN	M	Codice ISIN

- (¹) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente. (²) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

Tavola 4 Disponibilità in titoli senza codice ISIN

Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Descrizione
1. Dati base di riferimento	Aggregazione	M	Tipo di dati
			Dati segnalati titolo per titolo
			Dati aggregati (non titolo per titolo)
	Codice identifica- tivo per titoli/ag- gregati	M	Codice identificativo interno, per titoli senza codice ISIN e per i dati aggregati sulle disponibilità in titoli
	Tipo di codice identificativo dei	M (3)	Specifica il codice identificativo dei titoli per titoli segnalati titolo per titolo (4)
	titon		Codice interno banca centrale nazionale (BCN)
			Committee on Uniform Security Identification Procedures (CU-SIP) (Comitato competente per le procedure uniformi di identificazione dei titoli)
			Stock Exchange Daily Official List (SEDOL)
			altro (da specificare nei metadati)
	Classificazione de- gli strumenti	М	Classificazione del titolo secondo SEC 2010 e secondo Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)
			Titoli di credito a breve termine (F.31)
			Titoli di credito a lungo termine (F.32)
			Azioni quotate (F.511)
			Quote o partecipazioni fondi comuni monetari (FCM) (F.521)
			Quote o partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522)
			Altri tipi di titoli (5)

Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Descrizione	
	Settore dell'emit- tente	M	Settore istituzionale dell'emittente secondo il SEC 2010 e secondo i Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)	
	Paese dell'emittente	M	Paese di costituzione o residenza dell'emittente del titolo	
	Valore di prezzo (6)	V	Prezzo del titolo alla fine del periodo di riferimento	
	Base del prezzo (6)	V	Base sulla quale è dato il prezzo	
			Euro o altra valuta pertinente	
			Percentuale	
2. Ulteriori dati di riferimento	Nome dell'emit- tente	V	Nome dell'emittente	
	Nome abbreviato	V	Nome abbreviato del titolo attribuito dall'emittente, definito se- condo le caratteristiche del titolo e delle altre informazioni even- tualmente disponibili	
	Data di emissione	V	Data alla quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall'emit- tente dietro pagamento. Si tratta della data alla quale i titoli diven- tano per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori	
	Data di scadenza	V	Data di rimborso dello strumento di debito	
	Consistenze	V	Consistenze convertite in euro	
	Capitalizzazione di mercato	V	Ultima capitalizzazione di mercato disponibile in euro	
	Interessi maturati	V	Interessi maturati dalla data di pagamento dell'ultima cedola o dalla data da cui inizia a decorrere la maturazione degli interessi	
	Ultimo rapporto di frazionamento	V	Frazionamenti e raggruppamenti azionari	
	Ultima data di frazionamento	V	Data di inizio di validità del frazionamento azionario	
	Tipo di cedola	V	Tipo di cedola (fissa, variabile, a gradini ecc.)	
	Tipo di debito	V	Tipo di strumento di debito	
	Ammontare del di- videndo	V	Ammontare dell'ultimo dividendo pagato per azione (in tip di ammontare di dividendo) al lordo delle imposte (dividendo lordo)	
		V	montare di dividendo) al lordo delle imposte (dividendo lordo)	

Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Descrizione
	Tipo di ammontare di dividendo	V	Denominazione in valuta di dividendo o in numero di azioni
	Valuta di dividendo		Valuta in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento del dividendo
	Tipo di cartolariz- zazione dell'attività	V	Tipo di attività cartolarizzata

- (1) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
- (2) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
- (3) Non richiesto per i titoli segnalati su base aggregata.
- (4) Le BCN dovrebbero utilizzare preferibilmente per diversi anni lo stesso codice identificativo dei titoli per ciascun titolo. Inoltre, ciascun codice identificativo di titoli dovrebbe essere relativo solo a un titolo. Le BCN devono informare gli operatori del SHSDB se non sono in grado di farlo. I codici CUSIP e SEDOL possono essere considerati come codici interni BCN.
- (5) Tali titoli non saranno inclusi per compilare dati aggregati.
- (6) Per calcolare posizioni al valore di mercato da posizioni al valore nominale.

Tavola 5

Disponibilità in titoli emessi dal detentore

Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Descrizione			
1. Dati base di riferimento	Codice identifica- tivo per aggregati	M (3)	Codice identificativo interno, per i dati aggregati sulle disponibilità in titoli			
	Classificazione degli strumenti	M	Classificazione del titolo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)			
			Titoli di credito a breve termine (F.31)			
			Titoli di credito a lungo termine (F.32)			
			Azioni quotate (F.511)			
			Quote o partecipazioni in FCM (F.521)			
	Posizioni al valore di mercato.	М	Importo totale di titoli detenuti. Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (4).			

- (1) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
- (2) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
- (3) Le BCN dovrebbero utilizzare lo stesso codice identificativo concordato con gli operatori del SHSDB.
- ⁴) Si raccomanda l'inclusione con la massima diligenza dell'interesse maturato.

PARTE 2

Disponibilità in titoli detenute da gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione

Tavola 1 Informazioni di carattere generale e note esplicative

Informazioni segna- late (¹)	Attributo		Stato (²)	Descrizione
1. Informazioni di carattere	Istituz	zione segnalante	M	Codice identificativo dell'istituzione segnalante
generale	Data di trasmissione		М	Data di trasmissione dei dati al SHSDB
	Periodo di riferimento		M	Periodo cui i dati si riferiscono
	Frequen	za di segnalazione	M	Dati trimestrali
2. Note esplicative (metadati)	M	Trattamento dei rir	nborsi ant	icipati
	M	ırati		


⁽¹) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente. (²) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

Tavola 2 Informazioni sulle disponibilità in titoli


Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Livello di segnala- zione (³)	Descrizione
1. Informazioni relative al de- tentore	Identificativo del gruppo dichia- rante	M	G	Codice standard che individua in modo univoco il gruppo dichiarante (4)
	Tipo di identifica- tivo del gruppo dichiarante	M	G	Specifica il tipo di codice utilizzato per il gruppo dichiarante
	LEI del gruppo dichiarante	М	G	LEI conforme alla norma International Organization for Standardization (ISO) 17442 del gruppo dichiarante
	Identificativo del- l'entità	М	Е	Codice standard che individui in modo univoco l'entità del gruppo (4)
	Tipo di identifica- tivo dell'entità	M	E	Specifica il tipo di codice utilizzato per l'entità del gruppo
	LEI dell'entità	М	Е	LEI conforme alla norma International Organization for Standardization (ISO) 17442 dell'entità del gruppo

Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Livello di segnala- zione (³)	Descrizione
	Paese di residenza dell'entità	М	Е	Paese di costituzione o residenza dell'entità
	Denominazione del gruppo di- chiarante	M	G	Denominazione completa del gruppo dichiarante
	Denominazione dell'entità	М	Е	Denominazione completa dell'entità del gruppo
	Settore della ca- pogruppo	M	G	Settore istituzionale del soggetto dichiarante dati di gruppo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)
	Settore dell'entità	M	Е	Settore istituzionale dell'entità del gruppo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)
	Identificativo del- l'impresa madre diretta	M	Е	Codice standard che individua in modo univoco l'entità giuridica del quale l'entità, sprovvista di personalità giuridica, fa direttamente parte (4)
	Tipo di Identifica- tivo dell'impresa madre diretta	M	Е	Specifica il tipo di codice identificativo utilizzato per l'impresa madre più prossima
	Tipo di gruppo	М	G	Tipo di gruppo
2. Informazioni relative ai ti-toli	Base segnaletica	V	E	Indica come è quotato il titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni
				Percentuale
				Numero di partecipazioni
	Valuta nominale	V	Е	Valuta in cui è denominato l'ISIN, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale
	Formato	M (5)	E	Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale
				Valore nominale in euro o in altra valuta pertinente
				Numero di azioni/partecipazioni (6)

Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Livello di segnala- zione (³)	Descrizione		
	Posizioni	M	Е	Importo totale di titoli detenuti		
				Al valore nominale (5). Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati.		
				Al valore di mercato. Importo detenuto di un titolo al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (7) (8)		
	Emittente fa parte del gruppo di- chiarante (ambito prudenziale)	М	G	Indica se il titolo è stato emesso da un'entità dello stesso gruppo dichiarante in linea con l'ambito del consolida- mento prudenziale		
	Emittente fa parte del gruppo di- chiarante (ambito contabile)	M	G	Indica se il titolo è stato emesso da un'entità dello stesso gruppo dichiarante in linea con l'ambito del consolidamento contabile		
3. Informazioni contabili e re- lative al ri- schio	Stato di forbe- rance e rinegozia- zione	M	G	Identificazione di strumenti oggetto di concessioni (forbea- rance) e rinegoziati		
	Data dello stato di forbearance e rinegoziazione	M	G	La data in cui si considera si sia verificato lo stato di forbe- rance o rinegoziazione segnalato alla voce «Stato di forbea- rance e rinegoziazione»		
	Stato in bonis dello strumento	M	G	Identificazione di strumenti deteriorati in conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Com- missione (9)		
	Data dello stato in bonis dello strumento	M	G	Data in cui si considera che lo stato in bonis dello stru- mento segnalato alla voce «Stato in bonis dello strumento» sia stato stabilito o sia cambiato		
	Stato di default dell'emittente	М	G	Identificazione dello stato di default dell'emittente in conformità all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013		
	Data dello stato di default dell'e- mittente	M	G	Data in cui lo stato di default dell'emittente come segnalato in «Stato di default dell'emittente» si è verificato o è cam- biato		
	Stato di default dello strumento	M	G	Identificazione dello stato di default dello strumento in conformità all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (10)		



n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.



Informazioni segna- late (¹)	Stato (2)		Livello di segnala- zione (³)	Descrizione	
	Classe di esposi- zione	M	Е	Classe di esposizioni come definita in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013	

- (1) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
- (2) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
- (i) G Livello di gruppo; E: Livello di soggetto. Ove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabilite dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.
- (4) Identificativo da definire separatamente.

ΙΤ

- (5) Non segnalato se sono segnalati i valori di mercato.
- (6) Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB
- (7) Si raccomanda l'inclusione con la massima diligenza dell'interesse maturato.
- (8) Per i titoli senza un codice ISIN, l'mporto totale di titoli detenuti va segnalato al valore di mercato, vale a dire l'importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati. Approssimazioni alternative, quali ad esempio il valore contabile, potrebbero essere usate con la massima diligenza se il valore di mercato non è disponibile.
- (9) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
- (10) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
- (11) Da segnalare se si applica il metodo basato su rating interni (Internal Ratings Based, IRB) per il calcolo del capitale regolamentare o se i dati sono altrimenti disponibili.
- (12) Da segnalare se il metodo IRB per il calcolo del capitale regolamentare non si applica o i dati sono altrimenti disponibili.

Tavola 3

Disponibilità in titoli con codice ISIN


Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Livello di segnala- zione (³)	Descrizione
Dati di riferimento	Codice ISIN	M	E	Codice ISIN

- (1) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
- (2) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
- (i) G Livello di gruppo; E: Livello di soggetto. Ove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabilite dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.

Tavola 4

Disponibilità in titoli senza codice ISIN

Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Copy and segnal zione				
1. Dati base di riferimento	Codice identifica- tivo per titoli	М	E	Codice interno BCN per disponibilità in titoli senza codice ISIN segnalato titolo per titolo.		





	Ī		I	
Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Livello di segnala- zione (³)	Descrizione
	Stato dell'entità	M	Е	Attributo supplementare relativo alle informazioni sullo stato degli emittenti, tra cui lo stato di default (così come le categorie che descrivono le circostanze in cui l'entità può essere in default, ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013) e altri tipi di stato della parte, quale ad esempio fusa, acquisita ecc.
	Data dello stato dell'entità	M	Е	Data in cui è cambiato lo stato dell'entità
	Data di emissione	M	E	Data alla quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dal- l'emittente dietro pagamento. Si tratta della data alla quale i titoli diventano per la prima volta disponibili per la con- segna agli investitori
	Data di scadenza	М	Е	Data di rimborso dello strumento di debito
	Valuta nominale	M	E	Valuta in cui il titolo è denominato
	Classificazione dell'attività prin- cipale	M	Е	Classificazione dello strumento
	Tipo di cartola- rizzazione dell'at- tività	М	Е	Tipo di attività cartolarizzata
	Stato del titolo	М	Е	Attributo supplementare che consente l'identificazione dello stato del titolo, che può indicare se lo strumento è valido o no, per esempio se è in default, scaduto o rimborsato anticipatamente.
	Data dello stato del titolo	M	Е	La data in cui si considera si sia verificato lo stato del titolo segnalato alla voce «Stato del titolo»
	Arretrati per lo strumento	M	Е	Ammontare complessivo di capitale, interessi e qualsiasi spesa in essere alla data di riferimento, contrattualmente dovuto e impagato (arretrato). Tale importo deve essere sempre segnalato. Si deve segnalare 0 (zero) se non vi sono arretrati per lo strumento alla data di riferimento. L'importo dovrebbe essere segnalato in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della (BCE), ossia al tasso medio alla data riferimento.
	Data degli arre- trati per lo stru- mento	M	Е	Data di scadenza dello strumento ai sensi del paragrafo 48 della parte 2 dell'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Questa è la prima data in cui lo strumento ha importi impagati alla data di riferimento ed è da segnalare se lo strumento è scaduto alla data di riferimento.

	1			
Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Livello di segnala- zione (³)	Descrizione
	Tipo di subordi- nazione dello strumento		Е	Indica se lo strumento è garantito o meno, il suo grado di subordinazione e la presenza o meno di garanzie reali
	Ubicazione geo- grafica della ga- ranzia	М	Е	Ubicazione geografica della garanzia
	Identificativo del garante		E	Codice standard che identifica univocamente il garante (9)
	Tipo di identifica- tivo del garante	М	Е	Specifica il tipo di codice utilizzato per il garante

- (1) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
- (2) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
- (3) G Livello di gruppo; E: Livello di soggetto. Ove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabilite dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.
- (4) Le BCN dovrebbero utilizzare preferibilmente per diversi anni lo stesso codice identificativo dei titoli per ciascun titolo. Inoltre, ciascun codice identificativo di titoli dovrebbe essere relativo solo a un titolo. Le BCN devono informare gli operatori del SHSDB se non sono in grado di farlo. I codici CUSIP e SEDOL possono essere considerati come codici interni BCN.
- (5) Le BCN dovrebbero specificare nei metadata il tipo di numero di identificazione utilizzato.
- (6) Tali titoli non saranno inclusi per compilare dati aggregati.
- (7) Identificativo da definire separatamente.
- (8) Regolamento (CE) n. 1893 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici(GU L 393,del 30.12.2006, pag. 1).
- (9) Identificativo da definire separatamente. Usare il LEI se del caso.

PARTE 3

Disponibilità annuali in titoli da parte di IA

Tavola 1

Informazioni di carattere generale e note esplicative

Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Descrizione		
1. Informazioni di carattere generale	Istituzione dichia- rante	М	Codice identificativo dell'istituzione dichiarante		
_	Data di trasmis- sione	М	Data di trasmissione dei dati all'SHSDB		
	Periodo di riferi- mento	M	Periodo a cui i dati si riferiscono		
	Frequenza di segnalazione	М	Dati annuali		

Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Descrizione	
2. Note esplica- tive (metadati)		M	Trattamento dei rimborsi anticipati	
	М		Trattamento di interessi maturati	

⁽¹) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente. (²) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

Tavola 2 Informazioni sulle disponibilità in titoli

Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Descrizione
		Sta	
1. Informazioni relative ai ti-	Settore del detentore	M	Settore/sottosettore dell'investitore
toli			Imprese di assicurazione (S.128)
	Fonte	М	Fonte dell'informazione trasmessa sulle disponibilità in titoli
			Segnalazione diretta
			Segnalazione del custode
			Segnalazione mista (3)
			Non disponibile
	Residenza delle entità dell'IA (sede principale e succursali)		Residenza delle entità dell'IA (sede principale e succursali)
			Residente nel paese della sede principale
			Non residente nel paese della sede principale
			Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi del SEE, per paese
			Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi non appartenenti al SEE

Informazioni segna- late (¹)	Attributo	Stato (²)	Descrizione		
	Base segnaletica	V	Indica le modalità di quotazione del titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni		
			Percentuale		
			Numero di partecipazioni		
	Valuta nominale	V	Valuta in cui il titolo è denominato, segnalata quando la base segnale- tica è una percentuale		
	Posizioni	М	Importo totale di titoli detenuti		
			Al valore nominale (4). Numero di azioni o partecipazioni i ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta no o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati		
			Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (5)		
	Formato	V (6)	Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale		
			Valore nominale in euro o in altra valuta pertinente		
			Numero di azioni/partecipazioni		
	Status confiden- ziale	M	Status confidenziale per le posizioni		
			Non per pubblicazione, solo per uso interno		
			Informazione statistica confidenziale		
			Non applicabile		
2. Dati base di riferimento	Aggregazione	M	Tipo di dati		
			Dati aggregati (non titolo per titolo)		
	Classificazione degli strumenti	M	Classificazione del titolo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)		
			Titoli di credito a breve termine (F.31)		
			Titoli di credito a lungo termine (F.32)		
			Azioni quotate (F.511)		

Informazioni segna- late (¹)	Att	tributo	Stato (²)	Descrizione		
					Quote o partecipazioni in FCM (F.521)	
					Quote o partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522)	
	Settore tente	dell'emit-	M		ettore istituzionale dell'emittente secondo il SEC 2010 e secondo il egolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)	
	Paese	dell'emit-	M	Pa	nese di costituzione o residenza dell'emittente del titolo	
	tente				Paesi dell'area dell'euro	
					Paesi dell'Unione non appartenenti all'area dell'euro	
					Paesi non appartenenti all'Unione	

⁽¹) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(²) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(³) Solo se la segnalazione diretta e quella del custode non possono essere distinte.
(⁴) Non segnalato se sono segnalati i valori di mercato.
(⁵) Si raccomanda l'inclusione con la massima diligenza dell'interesse maturato.
(⁶) Non segnalato se i valori di mercato (e le rispettive altre variazioni di volume/operazioni) sono segnalati.»;

ALLEGATO II

L'allegato II all'Indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:

«ALLEGATO II

LETTERA DI NOTIFICA AI SOGGETTI DICHIARANTI DI DATI DI GRUPPO

Notifica della classificazione come soggetto dichiarante dati di gruppo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) (¹)

[Gentile Signor/Signora]

IT

Con la presente Le notifichiamo per conto della Banca centrale europea (BCE), che [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] è stato classificato dal Consiglio direttivo della BCE come soggetto dichiarante dati di gruppo a fini statistici, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 1011/2012 (BCE/2012/24).

Gli obblighi di segnalazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] come soggetto dichiarante dati di gruppo sono stabiliti nell'articolo 3 bis del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Motivi per la classificazione come «soggetto dichiarante dati di gruppo»

Il Consiglio direttivo ha determinato che [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] si qualifica come soggetto dichiarante dati di gruppo in base ai seguenti criteri previsti nel Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24):

- a) [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] è a capo di un gruppo bancario come definito nell'articolo 1, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) e disciplinato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), ovvero è un'istituzione o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro partecipante che non è parte di un gruppo bancario (di seguito «soggetto»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24);
- b) [denominazione soggetto dichiarante dati di gruppo] soddisfa i seguenti criteri (2):
 - i) [il valore totale delle attività di bilancio del gruppo bancario di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo], o il valore totale delle attività di bilancio di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo], sono maggiori dello 0,5 % del totale delle attività dei bilanci consolidati dei gruppi bancari dell'Unione europea, in base ai dati più recenti disponibili alla BCE, ossia a) ai dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno solare precedente l'invio della presente lettera di notifica; o b) se i dati di cui alla lettera a) non sono disponibili, ai dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno precedente];
 - ii) [il gruppo bancario o il soggetto è rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro per la seguente ragione: [inserire qui la giustificazione che rende il gruppo bancario o il soggetto rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro:
 - il gruppo bancario o il soggetto è strettamente e ampiamente interconnesso con altre istituzioni finanziarie nell'area dell'euro;
 - il gruppo bancario o il soggetto ha un intensa e ampia attività transfrontaliera;
 - l'attività del gruppo bancario o del soggetto è largamente concentrata in un segmento delle attività bancarie dell'area dell'euro, in cui assume un ruolo significativo;
 - il gruppo bancario o il soggetto ha una complessa struttura aziendale che si estende oltre il territorio nazionale]];

⁽¹) Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).

⁽²) Înserire i criteri pertinenti che l'impresa a capo di un gruppo bancario o il soggetto soddisfa per qualificarsi come soggetto dichiarante dati di gruppo, per decisione del Consiglio direttivo.

- iii) [il gruppo bancario o il soggetto è rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario in [Stati membri dell'area dell'euro interessati] per le seguenti ragioni: [inserire qui la giustificazione che rende rilevante il gruppo bancario o il soggetto per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario negli Stati membri dell'area dell'euro interessati:
 - il gruppo bancario o il soggetto è strettamente e ampiamente interconnesso con altre istituzioni finanziarie nel territorio nazionale;
 - l'attività del gruppo bancario o del soggetto è largamente concentrata in [specificare il segmento di attività bancaria], in cui esso assume un ruolo significativo a livello nazionale]].

Fonte informativa a supporto della classificazione come «soggetto dichiarante dati di gruppo»

La BCE calcola il totale delle attività di bilancio consolidato dei soggetti o gruppi bancari dell'Unione europea sulla base delle informazioni raccolte dalle banche centrali nazionali sul bilancio consolidato dei gruppi bancari nello Stato membro interessato, calcolato ai sensi degli articoli 18, paragrafi 1, 4 e 8, dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹).

[Se necessario, dovrebbero fornirsi qui ulteriori spiegazioni sulla metodologia applicata a qualsiasi ulteriore criterio di inclusione approvato dal Consiglio direttivo.]

Obiezioni e riesame da parte del Consiglio direttivo

Qualunque richiesta di riesame da parte del Consiglio direttivo della BCE della classificazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] come soggetto dichiarante dati di gruppo per i motivi sopraindicati deve essere indirizzata entro 15 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento della presente lettera a [inserire il nome e l'indirizzo della BCN]. [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] deve indicare le ragioni di tale richiesta e fornire tutte le informazioni che la corroborano.

Data d'inizio degli obblighi di segnalazione

In assenza di obiezioni, [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] deve segnalare le informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 3 bis del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) entro [inserire la data d'inizio per la segnalazione, cioè entro sei mesi dall'invio della lettera].

Modifiche concernenti lo stato del soggetto che riceve la notifica

Qualsiasi modifica concernente [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] relativa alla denominazione o alla forma giuridica, fusione, ristrutturazione e altro evento o circostanza suscettibile di incidere sugli obblighi di segnalazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] va comunicata a [nome della BCN notificante] entro 10 giorni dalla sua verificazione.

Nonostante tale evento, [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] resta soggetto agli obblighi di segnalazione stabiliti nel Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) fino a notifica in senso contrario effettuata per conto della BCE.

In fede,		
[firma]».		

⁽¹) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).